



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 2 di

infQ azienda – Febbraio 2019

ULTIME NOVITÀ FISCALI

| | |
|--|--|
| <p>Bonus cultura 18enni</p> <p><i>DPCM 7.12.2018, n. 138</i></p> | <p>È stato pubblicato il Decreto che modifica le modalità operative del “bonus cultura” per i 18enni residenti in Italia. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i beneficiari (soggetti che hanno compiuto 18 anni nel 2018) devono registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata (www.18app.italia.it) dal 7.1 al 30.6.2019 e possono utilizzare lo stesso fino al 31.12.2019; – a favore dei soggetti presso cui è possibile utilizzare il suddetto bonus è riconosciuto un credito di pari importo “incassabile” tramite l’emissione di una fattura elettronica. |
| <p>Fatture elettroniche e imposta di bollo</p> <p><i>Decreto MEF 28.12.2018</i></p> | <p>È stato pubblicato il Decreto che stabilisce le nuove modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche. In particolare ora è disposto che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il giorno 20 del mese successivo.</p> <p>A tal fine l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto con una specifica comunicazione nell’area riservata del proprio sito Internet. Il pagamento può essere effettuato con addebito diretto sul c/c bancario o postale ovvero con un mod. F24 precompilato.</p> |
| <p>Prezzo di cessione “incongruo”</p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 16.1.2019, n. 877</i></p> | <p>È legittimo l’accertamento per il recupero dell’IVA qualora il prezzo di cessione di un bene risulti inferiore a quello di mercato. L’acquirente, al fine di evitare la responsabilità solidale con il cedente per l’IVA non corrisposta, può dimostrare la plausibilità del minor corrispettivo in quanto il prezzo è analogo a quello costantemente pattuito nelle precedenti transazioni con il medesimo cedente ovvero altri operatori praticano quel prezzo o prezzi simili.</p> |
| <p>Elenchi split payment 2019</p> <p><i>Sito Internet Ministero Finanze</i></p> | <p>Sono stati pubblicati gli elenchi per il 2019 dei soggetti interessati all’applicazione dello split payment. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sono disponibili 6 elenchi (come per il 2018); – è possibile ricercare i soggetti interessati tramite il relativo codice fiscale. <p>Gli elenchi sono disponibili al seguente indirizzo http://www1.finanze.gov.it/finanze3/split_payment/public/#/archivio</p> |

COMMENTI

IL SALDO / STRALCIO DEI DEBITI

La Finanziaria 2019 ha previsto a favore delle **persone fisiche**, aventi specifici requisiti, la possibilità di **estinguere i debiti** derivanti dall'omesso versamento di imposte / contributi **risultanti dai carichi** affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1.2000 al 31.12.2017**, mediante la presentazione di uno **specifico modello SA-ST** recentemente reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il versamento delle somme dovute, esclusi sanzioni / interessi di mora / somme aggiuntive.

SOGGETTI INTERESSATI

Il saldo / stralcio dei debiti interessa le **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**. Tale situazione sussiste:

- qualora **l'ISEE del nucleo familiare sia non superiore a € 20.000**;
- in ogni caso, **a prescindere dal valore dell'ISEE**, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata **aperta la procedura di liquidazione dei beni** ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.

DEBITI DEFINIBILI

La definizione in esame:

- interessa esclusivamente i **debiti derivanti dall'omesso versamento** di:
 - **imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
 - **contributi previdenziali** dovuti alle **Casse professionali / Gestioni** dei lavoratori autonomi dell'**INPS** (ossia, Gestione IVS artigiani e commercianti e Gestione separata INPS), esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- riguarda i **debiti diversi da quelli di importo residuo**, al 24.10.2018, **fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto **l'annullamento automatico** al 31.12.2018.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sul proprio sito Internet:

- per i **debiti non rientranti** nelle predette due fattispecie è comunque **possibile**, al sussistere dei relativi requisiti, **l'adesione alla "rottamazione-ter"** (presentazione domanda di adesione entro il 30.4.2019 utilizzando il mod. DA-2018);
- qualora nelle diverse cartelle ovvero nella medesima cartella / avviso siano presenti **debiti riferiti a carichi rientranti nel saldo / stralcio e altri esclusi** dalla relativa disciplina, il soggetto può **presentare 2 distinte dichiarazioni**, una al fine del saldo e stralcio e l'altra al fine della "rottamazione-ter".

Va considerato che i debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti **anche se già ricompresi nelle istanze di adesione alla "rottamazione-bis" e "rottamazione-ter"**, qualora il debitore non abbia perfezionato le stesse con l'integrale e tempestivo versamento delle somme dovute. Quanto versato per tali definizioni resta definitivamente acquisito e non è ammessa la relativa restituzione; tuttavia, sarà considerato ai fini di quanto dovuto per il saldo e stralcio dei debiti.

MODALITÀ DI ADESIONE

Per la definizione in esame è richiesta la **presentazione di un'apposita dichiarazione all'Agente della riscossione entro il 30.4.2019**, utilizzando lo specifico mod. SA-ST disponibile sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Va evidenziato che:

- **entro il 30.4.2019** è possibile **integrare la dichiarazione presentata** anteriormente a detta data;

- per beneficiare degli effetti della definizione **la dichiarazione va presentata anche** dai soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno **già corrisposto integralmente** le somme dovute a titolo di capitale ed interessi relativamente ai carichi in esame. In tal modo si determina l'estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni ed interessi moratori.

Dati richiesti

Nel mod. SA-ST devono essere riportati, oltre ai **dati anagrafici** del soggetto interessato e alla **dichiarazione di domiciliazione** ai fini della trattazione della richiesta, le seguenti informazioni:

- volontà, tramite la barratura dell'apposita casella, di **definire tutti i carichi** ovvero **soltanto alcuni di essi**; in quest'ultimo caso va altresì riportato:
 - il **numero della cartella / avviso** (cartella di pagamento / avviso di accertamento esecutivo, avviso di addebito dell'INPS) per il quale è richiesta la definizione agevolata;
 - il **carico** (con indicazione del relativo **numero identificativo**), qualora il soggetto intenda **aderire solo per alcuni debiti** contenuti nelle specifiche cartelle oggetto di definizione;
- **attestazione della grave e comprovata situazione di difficoltà economica** barrando alternativamente la casella relativa alla:
 - **dichiarazione di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)**, con la segnalazione del valore dell'ISEE (non superiore a € 20.000) del nucleo familiare.



È possibile **omettere l'indicazione del valore dell'ISEE** nel caso in cui la **DSU sia presentata a decorrere dal 16.4.2019** (considerando i tempi previsti per il rilascio della certificazione ISEE da parte dell'INPS);

- **allegazione copia conforme del decreto** di apertura della procedura di liquidazione dei beni.



La dichiarazione in esame è considerata come richiesta di "rottamazione-ter" in caso di:

- **mancata compilazione** della casella relativa all'**attestazione del valore dell'ISEE** ovvero di **riferimento ad una DSU avente la data di fine validità antecedente** alla data di presentazione della dichiarazione in esame;
 - **mancata allegazione della copia conforme del decreto**, in caso di procedura di liquidazione dei beni;
- volontà, tramite la barratura dell'apposita casella, di effettuare il **pagamento delle somme dovute** in unica soluzione o ratealmente, indicando il **numero di rate** scelto (da 2 a 4);
 - **non sussistenza**, tramite la barratura dell'apposita casella, della **pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi** cui si riferisce l'istanza ovvero, in presenza di giudizi pendenti, **l'assunzione dell'impegno a rinunciare** agli stessi.

Modalità di presentazione

Il modello va presentato:

- **direttamente allo sportello** dell'Agenzia Entrate – Riscossione;
- **tramite PEC** utilizzando gli specifici indirizzi nello stesso riportati. In tal caso, va allegata copia del documento d'identità del soggetto richiedente la definizione agevolata.

Come evidenziato nelle note al modello di definizione, "*eventuali ulteriori modalità di trasmissione saranno comunicate e rese disponibili*" sul sito Internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it.



La **presentazione può essere delegata**, compilando il prospetto "*Delega alla presentazione*" contenuto nel modello e allegando copia del documento d'identità del delegante / delegato.

Comunicazioni dell'Agente della riscossione

Entro il 31.10.2019 l'Agente comunica al soggetto interessato:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l'importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.

Entro la predetta data l'Agente comunica **l'impossibilità di estinguere il debito** qualora:

- **non sussistano i requisiti** previsti;

ovvero

- **la definizione abbia ad oggetto debiti diversi da quelli ammessi.**

In tal caso, **se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la "rottamazione-ter"**, l'Agente **avvisa il debitore dell'automatica inclusione** degli stessi in tale definizione, indicando le somme dovute, ripartite in 17 rate, e la relativa scadenza.

| | |
|--|---|
| Prima rata pari al 30% | Entro il 30.11.2019 |
| Rate successive di pari importo (restante 70%) | A decorrere dal 2020: entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno |

Dall'1.12.2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO

Ai fini dell'estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato **deve versare**:

- **quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi** di ritardata iscrizione a ruolo, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, D.Lgs. n. 46/99 previste sui contributi previdenziali, nelle seguenti misure:

| Valore ISEE | Importo dovuto per la definizione |
|--|--|
| Non superiore a € 8.500 | 16% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi |
| Superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500 | 20% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi |
| Superiore a € 12.500 | 35% della somma dovuta a titolo di capitale e interessi |



Per i soggetti per i quali è stata aperta la **procedura di liquidazione dei beni** va effettuato il **versamento del 10% di quanto dovuto** a titolo di capitali ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo;

- quanto maturato a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio e di rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il versamento può essere effettuato **in unica soluzione entro il 30.11.2019** ovvero **in forma rateale**. In quest'ultimo caso:

- il **pagamento delle rate**, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.12.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va così effettuato.

| Rata | Ammontare | Termine versamento |
|---------|-------------|---------------------|
| Prima | pari al 35% | Entro il 30.11.2019 |
| Seconda | pari al 20% | Entro il 31.3.2020 |
| Terza | pari al 15% | Entro il 31.7.2020 |
| Quarta | pari al 15% | Entro il 31.3.2021 |
| Quinta | pari al 15% | Entro il 31.7.2021 |

- **non è applicabile la dilazione** ex art. 19, DPR n. 602/73.

Merita inoltre evidenziare che:

- il pagamento può essere effettuato:
 - mediante **domiciliazione sul c/c** indicato dal debitore nella domanda di definizione;
 - mediante i **bollettini precompilati** allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;
 - presso gli **sportelli dell'Agente della riscossione**. In tal caso le **somme possono essere compensate con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati **nei confronti della Pubblica amministrazione**;

- il **mancato / tardivo / insufficiente** versamento delle somme dovute (unica soluzione / una delle rate) **non consente il perfezionamento della definizione** con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
Il **ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina l'inefficacia** delle definizioni e non comporta l'applicazione di interessi;
- se le somme necessarie per la definizione agevolata sono oggetto di procedura concorsuale nonché di procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa è applicabile la disciplina dei **crediti prededucibili**.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

- sono **sospesi i termini di prescrizione / decadenza**, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- l'Agente della riscossione **non può avviare nuove azioni esecutive**, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- il debitore **non è considerato inadempiente** ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
- **ai fini del rilascio del DURC**, va dichiarata l'intenzione di aderire alla definizione in esame.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Nel caso in cui si manifestino **fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati** ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l'Agente della riscossione procede al relativo controllo.

SCADENZARIO

Mese di FEBBRAIO

Domenica 10 febbraio

| | |
|--|---|
| CREDITO D'IMPOSTA NEGOZIAZIONE ASSISTITA 2018 | Termine ultimo per la richiesta del credito d'imposta spettante per le spese (avvocato / arbitro) pagate nel 2018 relative ai procedimenti di negoziazione assistita / conclusione dell'arbitrato con lodo. A tal fine va utilizzato l'apposito modello disponibile sul sito Internet www.giustizia.it . |
|--|---|

Lunedì 18 febbraio

| | |
|---|--|
| IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE "SPECIALE" | <ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2018 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato. |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI | Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
| RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI | Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |

| | |
|--|---|
| RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI | Versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
| IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE | Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |
| TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA | Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2018 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2018. |
| INPS DIPENDENTI | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio. |
| INPS CONTRIBUTI IVS | Versamento della quarta rata fissa 2018 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti – artigiani. |
| INPS GESTIONE SEPARATA | Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA. |

Martedì 19 febbraio

| | |
|---------------------------|---|
| COMUNICAZIONE ENEA | Invio all'ENEA della comunicazione interventi di recupero edilizio che comportano risparmio energetico / utilizzo di fonti rinnovabili effettuati dall'1.1 al 21.11.2018. |
|---------------------------|---|

Mercoledì 20 febbraio

| | |
|---|---|
| ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI | Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2018. |
|---|---|

Lunedì 25 febbraio

| | |
|--|--|
| IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili) considerando le nuove soglie. Con il Provvedimento 25.9.2017 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici. I soggetti non obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale. |
|--|--|

Giovedì 28 febbraio

| | |
|---|--|
| MOD. REDDITI 2018 MOD. IRAP 2018 REVOCA RIMBORSO | Presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2018 integrativo da parte dei soggetti che intendono modificare la richiesta di rimborso del credito IRPEF / IRES / IRAP 2017 contenuta nella dichiarazione inviata telematicamente nel 2018. |
| IVA STAMPATI FISCALI | Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2018 (ricevute fiscali, bolle d'accompagnamento, formulari rifiuti, ecc.) da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita. |
| IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE | Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia, relative: <ul style="list-style-type: none"> • ai mesi di ottobre / novembre / dicembre (soggetti mensili); • al quarto trimestre (soggetti trimestrali). |
| SPESOMETRO 2018 | Invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute relative a: <ul style="list-style-type: none"> • terzo e quarto trimestre 2018; • secondo semestre 2018, per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale. |
| SPESOMETRO ESTERO | Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a gennaio dei dati fatture emesse / ricevute a / da soggetti UE / extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale. |
| COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE / RICEVUTE 2018 | Invio telematico da parte dei soggetti che hanno optato per l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute ex D.Lgs. n. 127/2015 come definito dall'Agenzia con il Provvedimento 27.3.2017, relative a: <ul style="list-style-type: none"> • terzo e quarto trimestre 2018; • secondo semestre 2018, per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale. |
| MOD. REDDITI 2018 MOD. IRAP 2018 REVOCA RIMBORSO | Presentazione del mod. REDDITI / IRAP 2018 integrativo da parte dei soggetti che intendono modificare la richiesta di rimborso del credito IRPEF / IRES / IRAP 2017 contenuta nella dichiarazione inviata telematicamente nel 2018. |
| INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO | Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%). Entro tale data può essere comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall'1.1.2019. |
| INPS DIPENDENTI | Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. |
| IRPEF INVIO SPESE DETRAIBILI MOD. 730/2019 PRECOMPILATO | Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2019 PF precompilato, dei dati delle: <ul style="list-style-type: none"> • spese funebri 2018; • spese 2018 per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio; • spese frequenza asilo nido 2018. |
| IRPEF INVIO SPESE VETERINARIE MOD. 730/2019 PRECOMPILATO | Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese veterinarie 2018 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2019 PF precompilato, da parte dei veterinari. |